

ALLEGATO I

I REATI RILEVANTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (aggiornati al luglio 2011)

I - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico (Articolo 24 del Decreto 231)

a) Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto del fatto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

b) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea", a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

c) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Detto reato potrebbe essere commesso per procurare alla Società, o a società appartenenti allo stesso gruppo, un ingiusto profitto causando danno patrimoniale allo Stato mediante, ad esempio:

- la formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad esempio: corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite);
- la produzione di documentazioni false e/o alterate o la tenuta di condotte volutamente subdole/artificiose;
- la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nell'adempimento degli obblighi previdenziali o la negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni;
- la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni.

d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di frode informatica potrebbe quindi essere commesso alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare un ingiusto profitto alla Società, o società facenti parte dello stesso gruppo, con danno dello Stato o di altro ente pubblico (ad esempio: per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

II - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Articolo 24-bis del Decreto 231)

a) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'articolo 615-quater punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'articolo 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

l) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

m) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

L'articolo 640-*quinquies* punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

III - Delitti di criminalità organizzata (Articolo 24-*ter* del Decreto 231)

a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il fatto vietato consiste anche nella semplice partecipazione ad una associazione per delinquere (cioè ad un gruppo costituito da almeno tre persone che si sono associate allo scopo di commettere delitti): la fattispecie di partecipazione è integrata da un qualunque contributo all'associazione con la consapevolezza del vincolo associativo, non essendo necessario che i reati-fine siano realizzati. Si consideri che tra le forme di manifestazione del contributo rilevante ai fini della partecipazione è bastevole qualunque figura di aiuto, per esempio la agevolazione nell'ottenimento della disponibilità a qualunque titolo di immobili.

b) Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)

Il più grave reato associativo previsto dall'articolo 416-*bis* c.p. differisce dal precedente soltanto per la tipologia dell'associazione criminale, definita dal secondo comma del medesimo articolo 416-*bis*. Per quanto concerne la forma minimale della commissione del reato (vale a dire la semplice partecipazione), valgono le indicazioni riportate sub articolo 416.

c) Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416-*ter* c.p.)

L'articolo 416-*ter* punisce chiunque ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

d) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

L'articolo 630 c.p. punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

e) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti relativi alla coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercializzazione, trasporto, ovvero procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito altresì chiunque importi, esporti, acquisti, riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenga:

1. sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
2. medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che eccedono il quantitativo prescritto.

L'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, punisce inoltre chiunque, essendo munito di autorizzazione, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito infine chi coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

I reati di cui all'articolo 74 si applicano a chiunque promuova, costituisca, diriga, organizzi o finanzi l'associazione o chiunque vi partecipi.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

f) Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, secondo comma, lettera a, numero 5 c.p.p.)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

IV - Concussione e corruzione (Articolo 25 del Decreto 231)

Questa categoria di reati trova il suo presupposto nell'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito della Società sono considerate funzioni a rischio reato tutte le aree aziendali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento della loro attività, nonché quelle funzioni che, pur non intrattenendo rapporti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare la commissione di reati rilevanti ex Decreto 231 (ad esempio tramite la gestione di strumenti finanziari o mezzi alternativi).

a) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Il reato di concussione potrebbe essere commesso mediante l'abuso della qualità e dei poteri dell'incaricato di pubblico servizio (quando la società agisce quale stazione appaltante), per costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (ad esempio: servizi) a società del Gruppo.

b) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il reato di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio potrebbe essere commesso, ad esempio:

- per favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto;
- per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull'esito del collaudo;
- per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione;
- per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.;
- in ogni fase dei rapporti con Istituzioni e Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore della Società;
- per facilitare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio, attraverso una delle seguenti modalità strumentali:

(i) costituzione di fondi finanziari – sia in Italia che all'estero - destinabili al dipendente della Pubblica Amministrazione;

(ii) selezione e assunzione di persone "vicine" ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dei quali si intende ottenere i favori;

(iii) omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione;

(iv) spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;

(v) incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (ad esempio: creando fondi a mezzo di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato) o a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere i favori;

(vi) sponsorizzazioni anomale a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione;

(vii) gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad esempio: creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione);

(viii) ricorso ad agenti e mediatori privi di adeguati livelli di capacità, onestà e integrità morale, che operino in rappresentanza della Società concedendo una retribuzione o qualsiasi altra utilità a dipendenti della Pubblica Amministrazione;

(ix) conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la "provvista" da destinarsi a dipendenti della Pubblica Amministrazione.

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio") sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

d) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio") si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. ("Corruzione per un atto d'ufficio") si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

e) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene si applicano anche nel caso in cui una persona dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

f) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

g) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

I reati-presupposto di concussione, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

1. membri delle istituzioni comunitarie;
2. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
3. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
4. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
5. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
6. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie.

Si ricordi che i soggetti indicati nei numeri da 1 a 4 sono parificati *ex lege* (v. art. 322-bis, terzo comma c.p.) agli incaricati di pubblico servizio, salvo che esercitino funzioni corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale (in questo caso prevarrà quest'ultima qualificazione). Per quanto

concerne i soggetti indicati ai numeri 5 e 6, la loro rispettiva qualificazione dipenderà dalla tipologia delle funzioni in concreto esercitate.

Si tenga da ultimo conto che la rilevanza dei soggetti di cui al numero 6 è limitata alle ipotesi nelle quali la dazione, l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità è finalizzata a «procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali».

V - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni o strumenti di riconoscimento (Articolo 25-*bis* del Decreto 231)

a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

1. taluno contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. taluno alteri in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. taluno, pur non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduca nel territorio dello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. taluno, al fine di metterle in circolazione, acquisti o comunque riceva, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

b) Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno alteri monete della qualità indicata nell'art. 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 dell'articolo 453 c.p..

c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno spenda, o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

e) Falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno contraffaccia o alteri valori di bollo o introduca nel territorio dello Stato, o acquisti, detenga e metta in circolazione valori di bollo contraffatti.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta.

g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla fabbricazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno fabbrichi, acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o all'alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La medesima ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui le condotte previste dal precedente periodo hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione

h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero qualora taluno, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui taluno contraffaccia o alteri brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, faccia uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

l) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., nel caso in cui taluno introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Tale ipotesi di reato si configura altresì, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel caso in cui taluno detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al precedente periodo.

VI - Delitti contro l'industria e il commercio (Articolo 25-bis 1 del Decreto 231)

a) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

L'articolo 514 c.p. punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

L'articolo 515 c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

L'articolo 516 c.p. punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

E' altresì punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al periodo che precede.

h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno contraffaccia o comunque alteri indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

E' altresì punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti previsti dai periodi che precedono sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

VII - Reati societari (Articolo 25-ter del Decreto 231)

a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. possono essere commessi esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. La fattispecie prevista dall'art. 2621 c.c. è configurata come contravvenzione, mentre quella prevista dall'art. 2622 c.c. è configurata come delitto, punito a querela della persona offesa se commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di una società non quotata (art. 2622, primo comma, c.c.) e perseguibile d'ufficio se commesso dai medesimi esponenti di una società quotata (art. 2622, terzo comma, c.c.). L'elemento che distingue la contravvenzione ex art. 2621 c.c. dalle due fattispecie delittuose di cui all'art. 2622 c.c. è costituito dall'avere, in questi ultimi due casi, cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. La falsità punibile ha ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo (nel caso che si tratti di bilancio consolidato). La punibilità è estesa anche all'ipotesi nella quale le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori tale previsione normativa, senz'altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva. Per quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo maggiormente rigoroso include nell'area del penalmente rilevante anche le valutazioni verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole generali che rimandino al principio della completezza dell'informazione): con riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa.

Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte; variazione dell'1% del patrimonio netto; variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto. Residua tuttavia in tali ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori.

L'art. 2622 c.c. prevede un'ipotesi aggravata (concernente unicamente le società con azioni quotate) che sussiste quando «il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori». Il quinto comma dell'art. 2622 c.c. fornisce la definizione di "grave nocumento", stabilendo che esso è integrato quando «abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo».

b) Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato in questione può configurarsi solo in capo alle società di revisione o loro responsabili. In ogni caso, valgono le considerazioni già espresse sub artt. 2621 e 2622 c.c.. Occorre tener conto del fatto che nelle ipotesi dell'art. 2624 c.c. non sono previste soglie quantitative.

c) Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, ovvero delle funzioni di revisione affidate alla società di revisione. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo

d) Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato punisce l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli, sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli amministratori, deve essere accertato l'eventuale intaccamento del capitale nominale, dopo l'eventuale consunzione delle riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma) Avendo la condotta vietata come effetto una lesione patrimoniale, idonea a determinare pertanto un pregiudizio per la società, non è agevole congetturare che tal genere di condotta possa essere realizzata nell'interesse o vantaggio della società stessa.

e) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c. c.)

La norma punisce a titolo contravvenzionale (e quindi il fatto è rilevante anche se commesso con semplice colpa) la condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La condotta in questione può realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società e, quindi, rilevare ai fini della responsabilità amministrativa della stessa, allorché si proceda alla ripartizione di utili destinati per legge a riserva; si consideri che in siffatta ipotesi potrebbe configurarsi un'ipotesi di reato più grave (ad esempio: la truffa).

f) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma dell'art. 2628 c.c. prevede una causa estintiva del reato consistente nella ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta».

g) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.)

Le operazioni che possono configurare l'illecito in questione sono: "riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni".

La struttura della fattispecie importa che l'evento di danno costitutivo del reato (il danno ai creditori) debba essere conseguenza causale del compimento di una delle operazioni sopra indicate, operazioni che debbono essere compiute, perché il reato sussista, «in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori» in materia di riduzione del capitale sociale, fusione o scissione. Procedibile a querela della persona offesa (*id est*: di uno dei creditori danneggiati), il reato conosce una causa estintiva consistente nel «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

Trattasi di reato che, in quanto commesso dagli amministratori in danno dei creditori al fine di preservare l'interesse sociale, potrebbe far scattare la responsabilità amministrativa della società nel caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni ed un'altra in sofferenza senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società.

h) Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c. c.)

Il reato punisce il fatto dell'amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della Legge 12 agosto 1982, n. 576 o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124).

La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al collegio sindacale.

Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale.

E' opportuno segnalare i rapporti fra la presente norma incriminatrice e l'art. 136 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, posto che, soprattutto dopo la modifica apportata a quest'ultima norma dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, l'ambito delle situazioni di potenziale conflitto (costitutive del presupposto dell'obbligo sanzionato dall'art. 2629-bis c.c.) si amplia notevolmente, estendendosi a tutte le operazioni fra la società e la banca, nella quale, in ipotesi, un esponente della società si trovi a rivestire la funzione di amministratore (anche se non esecutivo o privo di deleghe).

i) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizi del capitale stesso. Il reato (proprio degli amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta: (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione. La sopravvalutazione può avvenire tanto in fase della costituzione della società quanto in quella dell'aumento del capitale; quanto alla sopravvalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività.

Si pensi, per esemplificare, all'aumento fittizio del capitale sociale tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire una falsa rappresentazione di una solida situazione patrimoniale della società: un siffatto scopo, integrando l'ipotesi del vantaggio o dell'interesse della società, ben potrebbe dar luogo, in presenza degli altri requisiti, la responsabilità amministrativa prevista dal Decreto 231.

l) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile. E' prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità dell'ente. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di quest'ultima e dannosi per i creditori.

m) Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma punisce il fatto di chi determina la maggioranza in assemblea (evento costitutivo del reato) attraverso due specifiche modalità realizzative della condotta: (a) con atti simulati (cioè con atti dotati di un'attitudine ingannatoria: ad es. esercitando sotto altro nome il diritto di voto spettante alle azioni proprie, oppure facendo votare una persona distinta dal reale titolare qualora quest'ultimo per legge o per statuto non possa votare); (b) con atti fraudolenti (ad es. valendosi di azioni non collocate, oppure inducendo in errore i soci circa la convenienza della delibera attraverso dichiarazioni mendaci o anche soltanto reticenti).

Per la punibilità del fatto occorre che l'agente abbia perseguito un ingiusto profitto per sé o per altri.

n) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato previsto dall'art. 2637 c.c. si applica ora esclusivamente alle società con azioni non quotate. Per questa ragione e considerando anche che la struttura della fattispecie è analoga a quella prevista dall'art. 185 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le società quotate, si rinvia alle considerazioni relative a tale ultima disposizione (vedi sopra).

o) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'articolo 2638 c.c. accorpa in sé i reati già previsti dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (art. 134) e dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 171 e 174), riguardanti in particolare l'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob. La norma prevede due distinte ipotesi d'incriminazione.

Il primo comma contempla il fatto dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore che (a) espone in comunicazioni previste in base alla legge alle autorità di vigilanza fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a vigilanza; ovvero (b) occulta con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto essere comunicati sulla medesima situazione.

Precisato che la punibilità è estesa anche alle informazioni riguardanti beni amministrati o posseduti per conto di terzi, occorre precisare che si tratta di un reato di mera condotta (che non prevede quindi il verificarsi di un evento di danno).

Circa la modalità della condotta indicata sub (a), essa riprende la formula delle false comunicazioni sociali, sicché si può far rinvio a quanto segnalato sub artt. 2621 e 2622 c.c., con l'avvertenza che con riferimento al presente art. 2638 c.c. non sono previste soglie quantitative di alcun genere, il che implica la rilevanza penale di qualunque falsa esposizione indipendentemente dal rilievo quantitativo.

Quanto alla modalità della condotta rappresentata dall'occultamento con mezzi fraudolenti, la struttura della definizione normativa lascia intendere che essa richieda un *quid pluris* rispetto al mero silenzio (che tuttavia integra la meno grave fattispecie di cui al secondo comma dello stesso art. 2638 c.c., di cui si dirà).

Il secondo comma dell'art. 2638 c.c. punisce l'ostacolo alle funzioni di vigilanza posto in essere in qualunque forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza stesse.

Si tratta di un reato di evento (evento consistente appunto nell'ostacolo alla funzione di vigilanza), che costituisce una figura residuale rispetto a quella considerata nel primo comma. Si consideri che la formula adottata dal legislatore ("in qualunque forma") amplia notevolmente l'ambito di applicabilità della disposizione, conferendo in sostanza al delitto la natura di reato a forma libera, dove a rilevare è peculiarmente l'evento come conseguenza causale della condotta (qualunque essa sia) posta in essere dall'agente.

Anche in questa ipotesi si è in presenza di un reato proprio dell'amministratore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del sindaco o del liquidatore di società sottoposte a vigilanza.

VIII - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Articolo 25-*quater* del Decreto 231)

L'art. 25-*quater* del Decreto 231 non elenca specificamente i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al primo comma ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dalla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999. I delitti di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

I reati rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di New York, invece, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma ad ogni modo volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo, tra i quali il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi e l'esplosione di ordigni, ecc. In questi casi, chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi o comunque collabora al loro reperimento deve essere a conoscenza dell'utilizzo che di essi verrà successivamente fatto.

Tra i reati previsti dal codice penale, in particolare, si ricordano le seguenti fattispecie:

- a) associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- b) associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- c) assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);

- d) attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- e) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- f) istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- g) cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- h) cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- i) banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- l) assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

IX - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo 25 *quater* 1 del Decreto 231)

a) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui taluno, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al precedente periodo, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

X - Delitti contro la personalità individuale (Articolo 25-*quinquies* del Decreto 231)

a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

b) Prostituzione minorile (art 600-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

c) Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni

diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero chi fa commercio di detto materiale pornografico.

Tale ipotesi di reato si configura altresì nel caso in cui taluno, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente periodo, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza detto materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, ovvero cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui sopra.

d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-*ter* c.p. consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

e) Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-*quinquies* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

g) Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p. acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p..

XI - Abusi di mercato (Articolo 25-*sexies* del Decreto 231)

a) Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Il delitto di cui all'art. 184, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contempla tre distinte ipotesi delittuose:

1. divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
2. divieto di comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);
3. divieto di raccomandare o indurre, sulla base di una informazione privilegiata, altri al compimento di un'operazione di acquisto, vendita o altre operazioni (c.d. *tuyautage*).

Tali divieti operativi riguardano i soggetti in possesso di un'informazione privilegiata in ragione della qualità di componente di organi di amministrazione, controllo, direzione dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione, anche pubblica, di un ufficio.

Per la sussistenza del fatto illecito non è necessario che l'operazione abbia generato un utile per l'autore o per un terzo.

In specifico occorre inoltre notare che:

(1) il riferimento ad "acquistare, vendere e alle altre operazioni" vale a includere nell'area del divieto qualunque forma di negoziazione avente ad oggetto lo strumento finanziario "interessato" dalla notizia; l'impiego degli avverbi 'direttamente o indirettamente' e della formula 'per conto proprio o di terzi' concerne per un verso ogni forma di collegamento tra il soggetto inibito e il soggetto che effettua l'operazione, mentre, dall'altro, porta all'interno dell'area del penalmente rilevante non soltanto negozi il cui riverbero economico ricade (magari indirettamente) sul soggetto inibito stesso, ma anche quelli compiuti indirettamente dall'inibito per conto di un soggetto estraneo ai divieti operativi;

(2) l'uso del gerundio «utilizzando» denota in modo marcato la valenza dell'informazione privilegiata nel processo motivazionale che presiede al compimento dell'operazione;

(3) la condotta vietata nell'ipotesi del *tipping* consiste semplicemente nel comunicare ad un soggetto terzo l'informazione privilegiata: sicché integra il reato la mera comunicazione ad un terzo della notizia privilegiata. Tale condotta non è punibile, quando avviene nel «normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio». Le comunicazioni interne alle aree così denominate debbono necessariamente essere considerate non tipiche ai sensi dell'art. 184, primo comma, lettera b: corrispondentemente comunicazioni che da tali aree fluiscono verso soggetti "esterni" all'ambito lavorativo (o a quello professionale o della funzione ovvero dell'ufficio) integrano il reato;

(4) non è agevole definire il valore del termine "normale", che qualifica la liceità della comunicazione. In prima approssimazione il termine "normale", essendo direttamente riferito all'attività svolta, sembrerebbe impegnare in una difficoltosa e comunque incerta valutazione in ordine al complessivo svolgimento dell'esercizio del lavoro (o della professione o della funzione o dell'ufficio) nel caso concreto parametrata a quella che avrebbe compiuto il soggetto-modello. Se si pone mente al fatto che è piuttosto il tratto della comunicazione dell'informazione a venire in considerazione, si può ritenere che il requisito della "normalità" vada riferito alla circostanza della comunicazione della notizia all'interno dell'ambito di svolgimento dell'attività: sicché potrà dirsi che rientra nel normale esercizio del lavoro, ecc. la comunicazione funzionale, strumentale all'esercizio del lavoro stesso, conto tenuto della tipologia dell'attività in concreto svolta;

(5) nell'ipotesi del *tuyautage*, il divieto raggiunge il fatto di chi raccomanda o induce un terzo al compimento di una qualunque delle operazioni di acquisto, vendita o altro: ovviamente ad essere assoggettato a pena è soltanto colui che fornisce l'indicazione e non il soggetto "beneficiario";

(6) la norma sconta la circostanza che il soggetto in possesso dell'informazione privilegiata fornisca il suggerimento sulla base della notizia di cui è a conoscenza, senza tuttavia rivelare la notizia stessa al soggetto "consigliato".

Il secondo comma dell'art. 184 prevede una figura d'incriminazione, che punisce chiunque commette una delle condotte sopra descritte «essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose».

La matrice di questa previsione origina dalle vicende connesse a quei fatti di terrorismo, che per la loro intrinseca gravità, sono capaci di produrre effetti rilevanti sull'andamento del mercato (i soggetti che stanno predisponendo l'atto terroristico o stanno per dare ad esso esecuzione, sono infatti in possesso dell'informazione privilegiata, consistente appunto nell'attentato). Il dettato normativo è tuttavia suscettibile di raggiungere anche altri fatti, nei quali il presupposto dell'inibizione operativa deriva da altre situazioni d'illiceità;

(7) la formula impiegata rimanda genericamente ad «attività delittuose» non ulteriormente caratterizzate, sicché il possesso dell'informazione privilegiata potrà trarre origine dalla preparazione o dalla esecuzione di una qualsiasi condotta costitutiva di delitto. Si pensi, ad esempio, al compimento (o alla preparazione) di un reato di manipolazione del mercato, ovvero di una falsa comunicazione sociale. Il soggetto, che si appresta a fornire al mercato la falsa informazione, ovvero che ha effettuato la falsa comunicazione sociale, versa senz'altro nella fattispecie indicata dall'art. 184, secondo comma – pacifico essendo che sta preparando o ha eseguito un'attività delittuosa – e ben può, utilizzando la notizia privilegiata (consistente nella conoscenza da parte sua della non rispondenza al vero della notizia comunicata al mercato), decidere di compiere operazioni avvantaggiandosi della posizione di privilegio informativo (dislivello costituito appunto dalla circostanza che l'agente conosce lo scarto tra situazione effettiva e situazione comunicata).

b) Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187-bis, primo e secondo comma del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dal primo e dal secondo comma dell'art. 184: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico (dolo: cioè rappresentazione e volizione del fatto descritto dalla norma). In prima approssimazione è da ritenere che le sanzioni previste dalla due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità degli illeciti amministrativi è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa). Se può non essere facile immaginare una condotta di acquisto, vendita o compimento di altre operazioni per negligenza, imprudenza o imperizia, assai più agevole ipotizzare un caso colposo di *tipping* (si pensi a una comunicazione a terzi dell'informazione privilegiata derivante da una maldestra corrispondenza telefonica) o di *tuyautage* (si pensi ad un consiglio dato imprudentemente).

Una figura di illecito amministrativo del tutto autonoma (che non ha riscontro in un'omologa fattispecie penale) consiste ora nella previsione dell'art. 187-bis quarto comma.

E' punito chi, «in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle stesse» pone in essere taluna delle condotte vietate di acquisto, vendita, compimento di altre operazioni; di comunicazione ad altri di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; di raccomandazione o induzione di un terzo al compimento di una operazione sulla base di informazioni privilegiate.

Le inibizioni operative qui considerate dipendono dal semplice possesso dell'informazione privilegiata, quale ne sia la fonte, la ragione della provenienza e persino le modalità

dell'acquisizione (ad esempio: tanto una casuale percezione quanto il frutto di una deliberata attività volta al conseguimento della notizia): la formula legislativa concentra infatti sul possesso, non ulteriormente qualificato, il tratto costitutivo della situazione dalla quale sorgono i divieti; il criterio selettivo per la sanzionabilità sul versante amministrativo della violazione dei divieti operativi consiste nella conoscenza/conoscibilità del carattere privilegiato della informazione. Stando al dato normativo, il legislatore ha selezionato i criteri del dolo e della colpa: da un lato, impiegando il gerundio "conoscendo", ha per certo fatto riferimento ad una condizione di positiva conoscenza da parte dell'agente della natura privilegiata della notizia della quale è in possesso.

Dall'altro, utilizzando la formula "potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza", ha manifestamente introdotto un profilo di responsabilità a titolo colposo, pacifico essendo che, oltre all'uso del verbo ausiliario "potere", l'inserzione della formula riguardante l' "ordinaria diligenza" rende certi che si è in presenza di una fattispecie colposa.

c) Reato di manipolazione del mercato (art. 185, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

Il delitto previsto dall'art. 185, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, contempla due distinte ipotesi di manipolazione del mercato:

1. diffusione di notizie false concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. agiotaggio informativo);
2. compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. agiotaggio manipolativo).

I fatti punibili possono essere posti in essere da chiunque. Non è richiesto che l'autore abbia di mira la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari come fine della propria condotta. Il requisito della alterazione sensibile deve essere valutato *ex ante* (cioè nel momento nel quale viene posta in essere una delle condotte vietate: è quindi irrilevante che l'alterazione si verifichi o meno). Il giudizio in ordine alla idoneità ad alterare in maniera sensibile è fondato su una valutazione di carattere prognostico, quindi di natura essenzialmente probabilistica, che deve inoltre necessariamente tener conto del profilo quantitativo, rappresentato dalla natura "sensibile" della alterazione.

In specifico occorre inoltre notare che:

(1) per diffusione si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo;

(2) per notizia "falsa" si intende una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro;

(3) la clausola "compimento di operazioni simulate" rinvia alla effettuazione di operazioni di qualunque genere di natura simulata: secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il termine "simulate" comprende qualunque ipotesi di simulazione (assoluta o relativa: vengono in considerazione tanto operazioni che le parti non hanno voluto in modo assoluto, quanto operazioni in apparenza diverse da quelle che le parti hanno voluto, ovvero operazioni nelle quali l'apparenza del negozio giuridico nasconde una situazione economica diversa).

Sebbene molteplici ragioni depongano nel senso che la simulazione deve essere connotata anche da un estremo di artificiosità, la giurisprudenza prescinde da questa caratterizzazione;

(4) la nota "altri artifici" è formula di chiusura e comprende atti o comportamenti caratterizzati da una componente ingannatoria o da una valenza fraudolenta, desumibili dalla modalità di realizzazione degli stessi, ovvero dalla loro intrinseca natura. In proposito si ricordi che l'artificiosità non attiene al risultato, ma al mezzo, sicché gli "artifici", di cui parla la norma, sono

espedienti operativi diversi dalla diffusione di notizie false, cioè mezzi di induzione di altrui comportamenti sul mercato.

d) Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'art. 187-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 punisce con sanzioni amministrative distinte condotte di manipolazione del mercato:

1. diffusione di voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari (illecito amministrativo di aggio c.d. informativo);

2. compimento di (illecito amministrativo di aggio c.d. manipolativo):

a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b. operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità delle condotte qui sopra riassunte è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa).

Detto che il secondo comma dell'art. 187-ter prevede una disciplina peculiare nel caso che il fatto della diffusione sia commesso da giornalisti nello svolgimento dell'attività professionale, mette conto di segnalare che il termine "fuorvianti" (che compare in distinte descrizioni di condotte nella presente fattispecie) vale a designare quelle notizie, voci, o indicazioni caratterizzate dall'attitudine di fornire al destinatario delle medesime una informazione capace di alterarne il giudizio o la valutazione. Non si è in presenza di qualcosa di "difforme dal vero" (ciò che corrisponde al "falso"), bensì di una rappresentazione alterata della realtà, nella quale alcuni tratti risultano deformati sul versante qualitativo o su quello quantitativo: in altri termini la distorsione concerne estremi qualitativi o quantitativi.

A differenza di quanto previsto nella fattispecie penale, nell'art. 187-ter non vi è alcun richiamo alla natura "sensibile": l'assenza di un simile riferimento di carattere quantitativo potrebbe indurre a ritenere comprese nell'area dell'illecito amministrativo anche situazioni nelle quali è minima la potenziale incidenza dei comportamenti vietati in ordine alla valutazione degli strumenti finanziari, della domanda, dell'offerta o del prezzo dei medesimi. In via interpretativa si potrebbe invece limitare la portata della disposizione soltanto a condotte price sensitive, argomentando sul rilievo che la formula "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi – implica che i comportamenti rilevanti sono soltanto quelli concretamente idonei a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra, secondo lo schema generale indicato dall'art. 181, quarto comma, dello stesso Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si tenga inoltre presente che alla definizione dell'idoneità dei comportamenti a costituire manipolazione di mercato finirà per contribuire in maniera determinante sul piano applicativo la

regolamentazione Consob: l'art. 187-ter, sesto comma, demanda infatti a Consob di rendere noti "gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazione di mercato".

In specifico occorre inoltre notare:

1. in relazione all'illecito amministrativo di aggio (c.d. informativo):

(a) il termine "diffusione" ha il medesimo valore indicato in relazione all'ipotesi delittuosa dell'art. 185 del medesimo Decreto Legislativo, sicché per esso si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo (in questo senso l'elencazione delle forme di comunicazione di cui all'art. 187-ter è del tutto superflua e inutile);

(b) anche la formula "notizia falsa" ha il medesimo significato visto con riferimento all'art. 185 (una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro);

(c) il riferimento alle "voci" come oggetto della diffusione vietata estende l'ambito di applicabilità della norma: rientra infatti nell'area dell'illiceità ogni dato informativo, indipendentemente dalla sua fondatezza (anche i c.d. "rumors" e le dicerie);

(d) circa il valore da attribuire al termine "fuorvianti" si rinvia a quanto prima detto;

(e) la clausola "forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari" da un lato importa che il fatto vietato deve in qualche misura comportare la messa a disposizione di un numero indeterminato di soggetti un contenuto informativo concernente strumenti finanziari, la domanda, l'offerta o il prezzo dei medesimi; dall'altro il riferimento in discorso – alludendo alternativamente ad un effetto già verificatosi o che potrebbe verificarsi (questo sembra essere il senso da attribuire all'impiego delle forme verbali "forniscano"/"siano suscettibili di fornire") – implica che i comportamenti rilevanti debbano essere caratterizzati da una concreta idoneità a orientare l'investitore ragionevole verso una scelta piuttosto che verso un'altra (dato ricavabile in via sistematica dalla definizione dell'art. 181, quarto comma, dello stesso Decreto legislativo, che qualifica come rilevante "un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento").

2. in relazione all'illecito amministrativo di aggio (c.d. manipolativo):

(a) il divieto concerne operazioni od ordini di compravendita l'illiceità dei quali deriva esclusivamente dalla idoneità degli stessi a fornire indicazioni false o fuorvianti;

(b) le caratteristiche della falsità e della "fuorvianza" vanno intese nel senso indicato in precedenza;

(c) oggetto del contenuto informativo desumibile dall'operazione è lo strumento finanziario, ovvero il prezzo, la domanda o l'offerta in ordine allo strumento stesso;

(d) in assenza di qualunque ulteriore specificazione, le operazioni o gli ordini di cui discorre la disposizione ben potrebbero essere intesi anche come operazioni od ordini per sé intrinsecamente leciti, non connotati cioè da un'ulteriore nota oggettiva di disvalore;

(e) la condotta vietata riguarda il compimento di una specifica tipologia di operazioni o di ordini, sostanzialmente consistente nell'operare di concerto con almeno un altro soggetto;

(f) l'illiceità delle operazioni non deriva soltanto dall'agire di concerto (situazione di per sé non bastevole ad integrare il fatto tipico), ma anche dalla circostanza che una operatività di tal genere abbia determinato la fissazione del prezzo dello strumento finanziario ad un prezzo "anomalo o artificiale". Quest'ultimo requisito della fattispecie non appare di agevole caratterizzazione, posto che vengono impiegati termini di natura qualitativa, che rinviano ad un giudizio di relazione: è tuttavia verosimile che la valutazione verrà compiuta assumendo come riferimento i prezzi medi di periodo;

(g) i comportamenti proibiti concernono l'esecuzione di operazioni od ordini di compravendita, l'illiceità dei quali consiste nelle caratteristiche intrinseche alle modalità operative impiegate: in questo senso i termini "artificizi", "inganno", "espediente" valgono a definire le caratteristiche in discorso e paiono tuttavia clausole particolarmente ampie (verosimilmente saranno fonti secondarie – es. regolamento Consob – a dettagliare maggiormente le tipologie dei comportamenti vietati);

(h) per la sussistenza della presente fattispecie non è espressamente richiesto che l'operazione o l'ordine abbia un contenuto informativo idoneo ad alterare la valutazione dell'investitore;

(i) la condotta vietata riguarda qualunque forma di comportamento artificioso (si tratta all'evidenza di una norma di chiusura): il riferimento alla artificiosità implica necessariamente che il comportamento abbia intrinsecamente carattere decettivo o ingannatorio;

(l) la disposizione esige per la integrazione del fatto sanzionato l'idoneità degli artifici a fornire "indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari", sicché il comportamento artificioso deve possedere un contenuto informativo capace di alterare la valutazione dell'investitore.

In ordine al requisito della legittimità dei motivi dell'agire, pur nella genericità della formula legislativa, si può ritenere che essa valga a designare situazioni nelle quali l'incidenza sul mercato consegua a un'operazione o una serie di operazioni caratterizzate da un significato economico lecito, unificate da motivazioni coerenti con il significato economico delle operazioni stesse.

Quanto all'estremo delle prassi di mercato ammesse, la definizione delle stesse è demandata dal sesto comma dell'art. 187-ter alla Consob, che provvederà con proprio regolamento.

e) Cause di non punibilità (art. 183, Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'art. 183 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 prevede due cause di non punibilità, che stabiliscono l'inapplicabilità delle disposizioni relative agli illeciti (penali e amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:

1. art. 183 comma 1, lettera a): non applicabilità a operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi.

2. art. 183 comma 1, lettera b): non applicabilità alle

- "negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate",
- "operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla Consob con regolamento".

Le situazioni scriminanti sono integrate soltanto se le negoziazioni e le operazioni indicate sono realizzate nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità di vigilanza (il contenuto di tali prescrizioni è già configurato nel Regolamento (CE) n. 2273/2003, che ha introdotto precise condizioni tecniche (consistenti in limiti operativi e in adempimenti informativi).

XII - Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (Articolo 25-septies del Decreto 231)

La responsabilità dell'ente è collegata alla commissione dei reati di lesioni colpose gravi o gravissime e omicidio colposo se commessi con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o delle malattie professionali.

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno cagioni per colpa la morte di una persona.

b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno cagioni ad altri per colpa una lesione personale.

XIII - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 25-*octies* del Decreto 231)

a) Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'articolo 648 c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessario al fine di poter parlare correttamente di reato di ricettazione, è la presenza di un dolo "specifico" da parte di chi agisce, vale a dire la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

Secondo la dottrina per quanto concerne l'elemento psicologico richiesto, si sottintende l'effettiva conoscenza dell'illiceità penale del fatto presupposto.

Ulteriore requisito è il concetto di "provenienza illecita" dei beni oggetto di ricettazione.

b) Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

L'articolo 648-*bis* c.p. punisce, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di riciclaggio punisce chi – al di fuori delle ipotesi di concorso di persone nel reato – pone in essere condotte di sostituzione o trasferimento di denaro o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero, sempre in relazione a tali beni, realizza altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, gioielli, ecc.

La condotta di "trasferimento" è, a ben vedere, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione. In concreto tale condotta è integrata da cambiamenti nella intestazione di un immobile o di un pacchetto azionario, ovvero da movimentazioni di moneta scritturale attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi.

L'ipotesi delle "altre operazioni" è certamente una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto.

L'inciso "in modo da ostacolare l'identificazione" secondo un'interpretazione si riferisce esclusivamente alle "altre operazioni" e non invece alle condotte di "sostituzione" o

“trasferimento”, che sarebbero quindi penalmente rilevanti indipendentemente dalla loro idoneità ad ostacolare la identificazione. L'altra interpretazione – che sembra ora prevalente – attribuisce questa caratterizzazione a tutte le forme di condotta del riciclaggio, che devono svolgersi in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta della provenienza delittuosa dei beni. Oggetto delle condotte vietate sono denaro, beni o altre utilità: si tratta di una formula omnicomprensiva (rientrano pertanto nella previsione normativa immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, ecc.).

Denaro, beni o altre utilità devono essere provenienti da un qualunque delitto non colposo, non ulteriormente specificato. Non occorre neppure che sia giudizialmente accertato il delitto presupposto, ed è irrilevante che lo stesso sia stato commesso da soggetto non imputabile o non punibile, ovvero che manchi una condizione di procedibilità, e neppure è rilevante che il delitto presupposto sia stato commesso all'estero.

Secondo il canone interpretativo dettato dalla Corte di Cassazione, il concetto di provenienza è da intendersi in senso lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la immanenza della provenienza del danaro, del bene o dell'utilità dal delitto.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico, che si atteggia come consapevolezza (in ipotesi anche a titolo eventuale: si ricordi che lo stato di dubbio o di incertezza vale, per costante giurisprudenza, ad integrare il momento intellettuale del dolo) della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte vietate.

Il reato può essere integrato attraverso la cessione di immobili in modo tale (ad esempio tramite intestazioni fiduciarie) da ostacolare la individuazione del soggetto al quale l'immobile viene ceduto in cambio di danaro o altri beni di provenienza illecita.

c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

L'articolo 648-ter punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'aver una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

L'espressione “attività economiche e finanziarie” viene interpretata dalla giurisprudenza anch'essa in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

Quanto all'oggetto materiale della condotta (denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto) si rinvia a quanto notato sub articolo 648-bis c.p.

Egual rinvio può farsi con riguardo alla provenienza di detti beni, con l'unica avvertenza che nel caso dell' articolo 648-ter la norma non contiene la specificazione “non colposo”, sicché – almeno in teoria – la presente disposizione potrebbe trovare applicazione anche nel caso che il reato presupposto sia un delitto colposo (in pratica un'eventualità del genere è men che congetturale).

Per quanto concerne l'elemento psicologico del reato in discorso, valgono considerazioni identiche a quelle indicate sub articolo 648-bis c.p.

Il reato può essere realizzato provvedendo l'utilizzazione di beni di provenienza illecita per l'acquisto di immobili formalmente intestati a società non formalmente riconducibili ai soggetti da cui proviene il bene “illecito”.

XIV - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies del Decreto 231)

a) Art. 171, comma 1, lettera a-bis e comma 3 Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633)

E' punito chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Tale ipotesi di reato si configura altresì se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

b) Art. 171-bis Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633

E' punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Tale ipotesi di reato si configura altresì se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

E' inoltre punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* del Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* del medesimo Decreto, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

c) Art. 171-ter Decreto legislativo 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

1. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

2. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

3. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

4. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

5. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

6. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o

elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

d) Art. 171-*septies* Decreto Legislativo 22 aprile 1941, n. 633

Sono puniti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* del Decreto legislativo 22 aprile 1941, n. 633, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi.

E' altresì punito chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2 Decreto legislativo 633/1941.

e) Art. 171-*octies* Decreto Legislativo 633/1941

E' punito chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

XV - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 25-*novies* del Decreto 231)

Il presente articolo è stato aggiunto come art. 25-*novies* non tenendo conto dell'inserimento di un precedente articolo con identica numerazione.

a) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno induca (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'articolo 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell'ente, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell'ente stesso collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.

XVI - Reati transnazionali

La responsabilità diretta dell'ente è collegata alla commissione di alcuno dei reati elencati dall'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, quando tali reati abbiano altresì la natura di reati transnazionali.

Prima di esaminare partitamente i reati di cui all'articolo 10 (che vanno dall'associazione per delinquere al riciclaggio, dai reati concernenti il traffico di migranti a quelli di intralcio della giustizia), è preliminare individuare la nozione di reato transnazionale, poiché soltanto se caratterizzati in tale peculiare modo, i reati in discorso possono costituire il presupposto per la responsabilità diretta dell'ente.

La nozione di reato transnazionale (mai presente prima della Legge 16 marzo 2006, n. 146, nel nostro ordinamento) è dettata in via tassativa dall'articolo 3 Legge citata, secondo cui: «ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato».

Necessario per un quadro non approssimato della definizione di reato transnazionale anche il disposto dell'articolo 4 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, che contempla una circostanza aggravante «per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato».

La nozione di reato transnazionale dipende dunque dal concorrere di tre requisiti dettati dal primo comma dell'articolo 3: due di essi (indicati nella prima parte del primo comma) attengono rispettivamente alla gravità del reato (reclusione – edittale – non inferiore nel massimo a quattro anni) e a una componente soggettiva (“qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”); il terzo requisito (definito in dottrina “transnazionalità in senso stretto”) è integrato alternativamente da uno dei caratteri definiti nelle lettere da a) a d) del medesimo primo comma.

L'impiego dei termini “coinvolto” e “implicato” nel primo comma dell'articolo 3, soprattutto se lo si compara con l'uso della formula “nella commissione dei quali [reati] abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”, suggerisce – di fronte allo scadente tecnicismo della redazione delle norme – un'interpretazione nella quale il valore da attribuire al termine definitorio “coinvolto” (così come a “implicato”) allude a una situazione che non realizza la fattispecie di concorso di persone nel reato e neppure quella del favoreggiamento reale o personale, bensì a un contesto nel quale il vantaggio, il profitto, l'utilità, l'interesse del fatto di reato si riverberano a favore del gruppo criminale organizzato. Siffatta lettura permette infatti di mantenere distinto il criterio adottato con riguardo all'aggravante, dove il “il contributo alla commissione” del reato sembra designare una situazione nella quale uno dei partecipi al gruppo criminale organizzato ha posto in essere almeno una frazione della condotta tipica del reato medesimo.

Combinando questi parametri con quelli indicati dall'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (disposizione che, come detto, stabilisce la responsabilità diretta dell'ente), si deve ritenere che la responsabilità diretta dell'ente trova il suo presupposto nella circostanza che un soggetto dell'ente abbia commesso uno dei reati indicati dall'art. 10 (ad esempio il riciclaggio) quando tale reato abbia il carattere della transnazionalità come definita dall'articolo 3 della Legge citata: in altri e più specifici termini: che il reato di riciclaggio abbia un riverbero a favore del gruppo organizzato criminale e che il reato sia stato commesso in uno dei contesti alternativi indicati nelle lettere da a) a d) dell'articolo 3, primo comma, Legge 16 marzo 2006, n. 146, ferma restando

la necessaria consapevolezza (anche nella forma della eventualità) da parte dell'esponente dell'ente del carattere transnazionale del fatto.

XVII - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

Detto che i requisiti della partecipazione a questo tipo di associazione criminale sono i medesimi di cui all'art. 416 c.p., è da tener presente che l'art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, rinviando all'art. 291-*bis* D.P.R. cit., considera fra i reati-fine dell'associazione il fatto di chi «introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero superiore a dieci chilogrammi».

XVIII - Reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 terzo comma, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Le fattispecie in discorso concernono varie ipotesi di agevolazione a fini di lucro all'ingresso di persone nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si tratta di reati non facilmente congetturabili in relazione all'attività dell'ente.

XIX - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato di favoreggiamento reale consiste nel fatto di chi, dopo la commissione di un delitto e non essendo concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche. Si tratta – secondo l'interpretazione della giurisprudenza – di un reato di mera condotta a forma libera, realizzabile con qualsiasi comportamento (attivo od omissivo) idoneo allo scopo, irrilevante essendo che la condotta non abbia avuto esito alcuno.

ALLEGATO II:

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

La qualificazione giuridica di pubblico ufficiale, così come quella di incaricato di pubblico servizio, dipende dalla definizione normativa dettata dagli artt. 357 (“Nozione di pubblico ufficiale”) e 358 (“Nozione della persona incaricata di pubblico servizio”) c.p.; il portato della riforma degli anni ‘90 si attesta essenzialmente su una definizione di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio” che fa leva su parametri oggettivi, condizionati, cioè, dalla tipologia dell’attività svolta dal soggetto.

In altri termini, la nozione penalmente rilevante è svincolata da qualunque riferimento di carattere soggettivo, inteso come sussistenza in capo al soggetto di un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico.

* * *

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” chi esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo comma si preoccupa poi di definire la sola nozione di “pubblica funzione amministrativa”, presumibilmente in quanto l’individuazione dei soggetti che esercitano la “funzione legislativa” e la “funzione giudiziaria” non dà di solito luogo a particolari problemi o difficoltà.

In tale contesto, si colloca la definizione di pubblica funzione amministrativa, dettata dal secondo comma dell’art. 357 c.p., secondo la quale è “pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norma di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”, laddove per norme di diritto pubblico si intendono quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

Una prima conclusione può a questo punto essere tratta: l’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale dipende da una valutazione di carattere oggettivo (volta a verificare se l’attività svolta e singolarmente considerata, è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi) e di carattere funzionale (intesa a controllare se quella stessa attività si presenti nella sua concreta manifestazione come caratterizzata dalla possibilità di esercizio di taluni poteri tipici della pubblica funzione – poteri autorizzativi o certificativi – ovvero come la manifestazione o la realizzazione della volontà della pubblica amministrazione).

* * *

L'art. 358 c.p. recita: "Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Ne consegue che il "servizio", affinché possa definirsi "pubblico", deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico; tuttavia il "servizio" si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La Legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni d'ordine" o la "prestazione di opera meramente materiale".

* * *

In tale contesto (con l'avvertenza che i criteri che si cercherà di enucleare nel prosieguo non depongono con certezza per la qualifica pubblicistica di cui si discute e con l'ulteriore caveat per il quale, in caso di dubbio, conviene sempre considerare i clienti/fornitori come facenti parte di tale categoria sensibile), qui di seguito si forniscono alcuni "indici" che potranno essere considerati per risolvere i casi concreti che si prospetteranno.

In particolare, sulla base di quanto illustrato nei paragrafi che precedono, si ritiene che possano essere considerati enti pubblici le seguenti strutture:

1. enti pubblici territoriali e non territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.);
2. enti istituiti e regolamentati con legge dello stato;
3. società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
4. società controllate da società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
5. la presenza di "poteri speciali" nello statuto delle società;
6. società che debbono obbligatoriamente procedere alla stipulazione di contratti di fornitura di servizi attraverso il ricorso a gare d'appalto.

Mette conto ancora una volta di segnalare che, mentre nei primi tre casi la natura di pubblico ufficiale degli esponenti di tali enti è sostanzialmente certa, la presenza di uno degli altri indici non è di per sé sufficiente ad integrare tale natura, dovendo la stessa essere verificata caso per caso alla luce della disciplina complessiva.

* * *

Nel caso specifico della concessione di pubblico servizio, il concessionario sostituisce la Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo.

Il concessionario di pubblico servizio è pertanto chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'Ente Pubblico concedente, con il conseguente trasferimento di potestà pubbliche al concessionario stesso.

La concessione di servizi riguarda dunque sempre un rapporto trilaterale, fra la Pubblica Amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio.

La dottrina tradizionale ha infine individuato una molteplicità di criteri utilizzabili allo scopo di tracciare la distinzione tra l'appalto di servizi e la concessione di servizi pubblici, quali:

- a)** il carattere surrogatorio dell'attività svolta dal concessionario di pubblico servizio contrapposta all'attività di mera rilevanza economica svolta dall'appaltatore nell'interesse del committente pubblico;
- b)** la natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pubblico, che si contrappone al carattere negoziale dell'appalto;
- c)** il trasferimento di potestà pubbliche in capo al concessionario, contrapposte alle prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico riconosciute all'appaltatore che non opera quale organo indiretto dell'amministrazione;
- d)** l'effetto accrescitivo tipico della concessione.

ALLEGATO III

CODICE ETICO

1. PREMESSA

La società "Elettra Progetti e Servizi S.p.A." (di seguito, la "**Società**") informa la propria attività interna ed esterna al rispetto del presente Codice Etico (di seguito, il "**Codice**"), nel convincimento che il successo dell'impresa non possa prescindere dall'etica nella conduzione degli affari.

Amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti della Società e, in generale, tutti coloro che operano in Italia e all'estero per conto o in favore della Società, o che con la stessa intrattengono relazioni di affari ("**Destinatari del Codice**"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, sono chiamati al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente Codice.

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Integrità, trasparenza, onestà e correttezza informano l'attività della Società.

In particolare, la Società:

- persegue l'eccellenza e la competitività sul mercato, offrendo ai propri clienti prodotti e servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;
- assicura a tutti gli *stakeholder* una piena trasparenza sulla propria azione, ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del *business* e a salvaguardia della concorrenzialità delle attività d'impresa; per tale ragione i Destinatari del Codice devono assicurare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle loro funzioni;
- si impegna a promuovere una competizione leale, elemento essenziale per il perseguimento del suo stesso interesse così come garanzia per tutti gli operatori di mercato, per i clienti e per gli *stakeholder* in genere;
- rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere gli obiettivi economici che si è data, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della *performance* in termini di innovazione, qualità, sostenibilità economica, sociale e ambientale;
- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
- persegue il rispetto del principio delle pari opportunità nell'ambiente di lavoro, senza distinzione di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, colore della pelle, origine etnica, nazionalità, età condizione di diversa abilità;
- persegue e sostiene la protezione dei diritti umani internazionalmente affermati;

- impiega responsabilmente le risorse, in linea con l'obiettivo di realizzare sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future;
- non tollera alcun tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente. Per tali ragioni è fatto divieto ai Destinatari del Codice di offrire omaggi, o altre utilità che possano integrare gli estremi della violazione di norme, o siano in contrasto con il Codice, o possano, se resi pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Società;
- tutela e protegge il patrimonio aziendale, anche dotandosi di strumenti per prevenire fenomeni di appropriazione indebita, furto e truffa in danno della Società;
- stigmatizza il perseguimento di interessi personali e/o di terzi a discapito di quelli sociali;
- quale componente attiva e responsabile delle comunità in cui opera è impegnata a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno le leggi vigenti negli Stati in cui svolge la propria attività;
- pone in essere strumenti organizzativi atti a consentire la prevenzione della violazione di norme e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione.

3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno sono condizione per lo svolgimento dell'attività d'impresa in coerenza con le regole e i principi del presente Codice.

Per sistema di controllo interno si intende l'insieme degli strumenti, attività, procedure e strutture organizzative, volti ad assicurare, mediante un processo integrato di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi:

- l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, garantendo altresì la tracciabilità degli atti e delle decisioni;
- l'affidabilità delle informazioni contabili e gestionali;
- il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- la salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale.

Ai fini di cui sopra i Destinatari del Codice sono chiamati a contribuire al miglioramento continuo del sistema di controllo interno.

Gli organismi di controllo e di vigilanza, l'*Internal Audit* e la società di revisione esterna nello svolgimento della propria attività e per quanto di propria competenza, hanno accesso diretto, completo e incondizionato a tutte le persone, attività, operazioni, documenti, archivi e beni aziendali.

4. STAKEHOLDER

La Società adotta un approccio *multi-stakeholder*, ovvero persegue una crescita sostenibile e duratura volta all'equo contemperamento delle aspettative di tutti coloro che interagiscono con la Società.

4.1 Azionisti

Il dialogo e le relazioni della Società con gli azionisti sono improntati alla massima trasparenza, nel rispetto dei principi di accuratezza, tempestività e parità di accesso all'informazione e con lo scopo di favorire una corretta valutazione degli *asset* della Società.

4.2 Clienti

La Società fonda l'eccellenza dei prodotti e servizi offerti sulla costante innovazione, con l'obiettivo di anticipare le esigenze dei propri clienti e di soddisfarne le richieste attraverso una risposta immediata e competente, con comportamenti sempre informati a correttezza, cortesia e massima collaborazione.

4.3 Risorse umane

La Società riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

La Società tutela la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, sia attraverso sistemi di gestione in continuo miglioramento ed evoluzione, sia attraverso la promozione di una cultura della sicurezza e della salute basata sulla logica della prevenzione e sull'esigenza di gestire con efficacia i rischi professionali.

La Società ritiene essenziale, nell'espletamento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori.

La gestione dei rapporti di lavoro è orientata, in particolare, a garantire pari opportunità, a favorire la crescita professionale di ciascuno e a valorizzarne le diversità, a vantaggio di un ambiente di lavoro multiculturale.

4.4. Fornitori e collaboratori esterni

I fornitori e collaboratori esterni rivestono un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva dell'azienda.

Le relazioni della Società con i fornitori e i collaboratori esterni, nel perseguimento del massimo vantaggio competitivo, sono improntate alla lealtà, all'imparzialità e al rispetto delle pari opportunità verso tutti i soggetti coinvolti.

La Società richiede ai propri fornitori e collaboratori esterni il rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal presente Codice.

4.5 Comunità esterna

La Società mantiene con le pubbliche autorità locali, nazionali e sovranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione, trasparenza, rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti nel Codice.

La Società intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali si trova a operare attraverso l'erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati.

La Società considera con favore e, se del caso, fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali e educative orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.

La Società non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa eventualmente applicabile.

4.6 Concorrenti

La Società riconosce che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato e gestisce le proprie attività promuovendo una competizione basata sull'innovazione, la qualità e la performance dei propri prodotti. La Società e tutti i suoi dipendenti devono astenersi da pratiche commerciali scorrette e, in nessun modo, la convinzione di agire a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

5. RISPETTO DEL CODICE

La Società richiede a tutti i Destinatari del Codice una condotta in linea con i principi generali dello stesso.

E' fatto pertanto obbligo a tutti i Destinatari del Codice astenersi da qualunque comportamento contrario ai principi ivi contenuti.

La Società si impegna all'adozione di apposite procedure, regolamenti o istruzioni volti ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti del Gruppo stesso e dei suoi dipendenti e collaboratori.

La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e/o contrattuale, con la possibilità di irrogazione nei confronti dei responsabili di misure sanzionatorie secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti.

6. LINEE DI CONDOTTA

Il presente documento vuole rappresentare le Linee di Condotta per evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati *ex* Decreto 231/2001.

Le Linee di Condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice.

6.1 "Area del fare"

- Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera.
- Gli organi sociali devono essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti sopra citati, nonché dei conseguenti comportamenti da tenere.
- Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice in ogni decisione o azione relativa alla gestione della Società.
- I responsabili di funzione devono curare che:
 - (i)** tutti i dipendenti siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;
 - (ii)** sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice.
- Nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione ed in generale in ogni trattativa con questa, tutti i dipendenti devono operare nel rispetto della legge, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale.
- I responsabili delle funzioni che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:
 - (i)** fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio

ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;

(ii) prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la Pubblica Amministrazione.

• Tutti i consulenti, fornitori in generale qualunque soggetto "terzo" che agisca per conto della Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio. L'incarico a tali soggetti di operare in rappresentanza e/o nell'interesse della Società deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto potrà comportare la risoluzione, per inadempimento, del rapporto contrattuale.

• Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è individuato e selezionato con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione la Società ha cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

• Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società deve operare, sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.

• Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i dipendenti coinvolti in tali procedure devono:

(i) attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;

(ii) una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

• I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili devono curare che ogni operazione e transazione sia:

(i) legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile,

(ii) correttamente ed adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento,

(iii) corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

- Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare i conflitti di interesse, ecc.
- Gli Amministratori comunicano al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
- Gli Amministratori e loro collaboratori:
 - (i)** nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti simili devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
 - (ii)** devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio sindacale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
 - (iii)** presentare all'Assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni contabili;
 - (iv)** fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.
- Possono tenere contatti con la stampa solo i dipendenti autorizzati e questi devono far diffondere notizie sulla società rispondenti al vero nel rispetto della legge e della regolamentazione vigente.
- E' fatto obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza, a titolo non esaustivo:
 - (i)** ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico. Le segnalazioni devono essere fornite esclusivamente in forma non anonima;
 - (ii)** i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, dalla Società o da qualsiasi altra autorità, dai quali si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 231/2001, con rischi di impatto aziendale.

6.2 "Area del non fare"

- Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che di altri paesi, è fatto divieto di:
 - (i)** promettere od offrire loro (od a loro parenti, affini, amici, ecc.) denaro, doni od omaggi salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, ecc.);

(ii) esaminare o proporre opportunità di impiego di dipendenti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.), e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;

(iii) promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;

(iv) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale,

(v) promettere o fornire, anche tramite aziende terze, lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti o posseduti o goduti da loro parenti, affini, amici, ecc.),

(vi) fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti,

(vii) favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dalla società tramite i suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano per conto di questa.

• Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:

(i) esibire documenti/dati falsi od alterati,

(ii) sottrarre od omettere documenti veri,

(iii) tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti,

(iv) omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione,

(v) tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione,

(vi) farsi rappresentare da consulenti o da soggetti "terzi" quando si possano creare conflitti d'interesse,

(vii) abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o dell'azienda.

• In generale, è fatto divieto di assumere alle dipendenze della società ex impiegati della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari o abbiano avallato le richieste effettuate dalla società alla Pubblica Amministrazione.

• Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

• Agli Amministratori è fatto divieto di:

(i) restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori,

(ii) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge,

(iii) far acquistare o far sottoscrivere dalla società azioni o quote sociali, emesse dalla società o dalla società controllante, fuori dei casi consentiti dalla legge,

(iv) formare od aumentare fittiziamente il capitale della società mediante operazioni non consentite dalla legge.

• In generale è fatto divieto di:

(i) ostacolare le funzioni di controllo dei soci, della società di revisione, dell'Organismo di Vigilanza e dell'Internal Audit preposto ai controlli interni;

(ii) cagionare lesioni all'integrità del patrimonio sociale ed effettuare operazioni in danno dei creditori;

(iii) influenzare l'Assemblea dei soci, diffondere notizie false sulla Società.

• Agli Amministratori ai Sindaci e ai dipendenti è fatto divieto di:

(i) acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate (per tali intendendosi – ai sensi dell'art. 181 del Decreto legislativo 58/1998 – le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari);

(ii) raccomandare o indurre altri a effettuare le operazioni di cui sopra sulla base di informazioni privilegiate;

(iii) comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa;

• In generale è fatto inoltre divieto di diffondere notizie false o fuorvianti ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici che siano idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito agli stessi.

• I dipendenti e i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società devono astenersi da qualunque comportamento lesivo dell'immagine della Società.

• Tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Società.

• E' fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca per conto della Società di compiere qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o

a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Società.

7. Comitato Etico

La responsabilità di gestire tutti gli aspetti connessi all'applicazione del Codice Etico e il compito di diffondere il contenuto e i principi dello stesso vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione ad un Comitato Etico, nominato dallo stesso Consiglio.

Al Comitato Etico vengono attribuiti i seguenti compiti:

- definire le procedure operative per la segnalazione delle violazioni del presente Codice ed il loro trattamento;
- definire il codice sanzionatorio per colpire le eventuali violazioni del presente Codice;
- ricevere, analizzare, e verificare le segnalazioni di violazioni del presente Codice;
- assicurare, predisporre ed attuare efficaci processi e programmi di comunicazione, formazione e coinvolgimento per la divulgazione e la comprensione del presente Codice;
- costituire il punto di riferimento per interpretazioni del presente Codice;
- effettuare le verifiche periodiche in merito all'applicazione del presente Codice;
- autorizzare gli atti di cortesia commerciale e gestire le erogazioni per cause civiche e filantropiche.

8. Sanzioni

I comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice e delle presenti Linee di Condotta, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi delle vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva.